

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 407<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Integrazioni.....	Pag. 13
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> .....	14
«Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie» (1452) (Approvato dalla 4 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
VASSALLI (PSI), relatore .....	3, 5	Annunzio di presentazione.....	16
BATTELO (PCI) .....	4	Assegnazione .....	16
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	5	Rimessione all'Assemblea .....	16
«Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico» (1471), d'iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori:		Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	16
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	6	<b>INTERROGAZIONI</b>	
VALITUTTI (PLI), relatore.....	7	Annunzio .....	16
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	10	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1986</b> .....	17
VALENZA (PCI) .....	11		
* SPITELLA (DC) .....	12		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore



## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Brugger, Damagio, Filetti, Lotti Angelo, Melandri, Orciari, Postal, Segreto, Spano Ottavio, Valiani, Vernaschi.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie» (1452) (Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie», già approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ad integrazione della relazione scritta, ha chiesto di parlare il relatore, che invito anche ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

auspica che in occasione dell'approvazione della legge sul Corpo di polizia penitenziaria o in altro prossimo provvedimento si stabilisca che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e

che, nel grado, hanno maturato una anzianità di sei anni vengano promossi al grado superiore.

9.1452.1

LA COMMISSIONE

Il senatore Vassalli ha facoltà di parlare.

VASSALLI, relatore. Mi riporto alla relazione scritta nonostante la sua stringatezza e data la semplicità della materia.

Il provvedimento in questione comporta la revisione degli organici del Corpo degli agenti e delle vigilatrici penitenziarie, e cioè l'aumento di 1.000 unità degli agenti di custodia e di 160 unità delle vigilatrici penitenziarie (i dati si ricavano confrontando quelli proposti con la legge del dicembre 1981 per i primi, e con la legge dell'aprile 1982 per le seconde). In proposito mi richiamo alla relazione scritta che, in piena adesione alle esigenze presentate dal Governo — si tratta infatti di un disegno di legge di iniziativa governativa — e in relazione all'andamento non dico lento, ma certamente complesso della riforma generale del corpo di polizia penitenziaria, ritiene indispensabile e indilazionabile tale aumento degli organici.

In occasione della discussione di questo disegno di legge, che ha trovato l'unanimità dei consensi nell'ambito della Commissione giustizia in sede referente nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è emerso, sotto forma di emendamento, da parte del senatore Michele Pinto, l'invito a rendere possibile la promozione a tenente colonnello di quei sette maggiori del Corpo degli agenti di custodia che non hanno mai potuto, in difformità totale dalle altre forze armate e di polizia a cui corrispondono le loro funzioni e il loro grado, a causa della mole ridotta degli organici in discorso, usufruire di un avanzamento che altrimenti sarebbe stato largamente dovuto. A quel momento il sottosegretario alla giustizia, senatore Bausi, fece pre-

sente che la sede non gli sembrava propria, ma che tuttavia riconosceva la piena validità di queste ragioni. Personalmente non ritengo che la sede non fosse propria perchè, per come si procede solitamente, di fronte a un aumento di organico degli agenti di custodia si poteva benissimo pensare a sanare una situazione come quella di sette ufficiali che erano rimasti ingiustamente indietro nella carriera proprio per l'entità degli stessi organici. Peraltro, sarebbe stata giusta un'altra osservazione, che non vi erano cioè le corrispondenti previsioni di bilancio, necessarie nonostante la minima entità dell'onere complessivo, ascendente a 2.376.000 lire annue. Dato il rilievo avanzato dal Governo, la Commissione ha pregato il senatore Pinto di ritirare il proprio emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno. Tale ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dalla Commissione e recita: «Il Senato auspica che, in occasione dell'approvazione della legge sul Corpo di polizia penitenziaria» — quella che attualmente è alla Camera dei deputati — «o in altro prossimo provvedimento, si stabilisca che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che, nel grado, hanno maturato un'anzianità di sei anni vengano promossi al grado superiore».

Esprimo pertanto, in conformità con le decisioni unanimi della Commissione, parere pienamente favorevole al disegno di legge, che consta di tre articoli, il primo concernente l'organico degli appuntati e delle guardie degli agenti di custodia, il secondo concernente l'organico delle vigilatrici penitenziarie, il terzo concernente la copertura finanziaria, per il quale fu formulato parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Esprimo altresì l'auspicio che il Senato accolga anche l'ordine del giorno presentato all'unanimità dalla Commissione giustizia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

**BATTELLO.** Svolgerò, signor Presidente, un breve intervento con il quale annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo su questo

disegno di legge, per comprendere il significato del quale è opportuno brevissimamente far capo al disegno di legge n. 2024, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Il disegno di legge n. 2024 è di iniziativa governativa e, presentato nell'agosto 1984, si propone di sbloccare una situazione che si era determinata in seguito all'esistenza di numerosi disegni di legge in materia di ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Questo disegno di legge, che durante i lunghi lavori della Commissione giustizia della Camera è stato tradotto in un testo unificato determinando una relazione per l'Aula sulla quale si è ormai per discutere, si propone di riordinare la materia, istituendo il Corpo di polizia penitenziaria.

In realtà intorno a questo problema le ambizioni sono più generali, nel senso che in esito alla riforma penitenziaria del 1975 le forze politiche hanno valutato l'opportunità di riordinare *ab imis* l'intera materia relativa al personale che lavora negli istituti penitenziari. Poichè i lavori e i tempi di questa riforma più complessiva e generale venivano svolgendosi con una certa difficoltà, si è giunti alla conclusione di effettuare con il disegno di legge n. 2024, al quale ho già prima fatto riferimento, uno stralcio, relativamente al personale degli agenti, degli appuntati e delle vigilatrici penitenziarie. Alla Camera, come detto, è in fase di avvio di discussione in Aula lo stralcio della riforma più generale.

Noi oggi in quest'Aula discutiamo di un'anticipazione di tale stralcio della riforma più generale. Impostato in questi termini il significato del disegno di legge al nostro esame, va detto che con esso ci si propone di incrementare di 1000 unità gli agenti di custodia e di 160 unità le vigilatrici penitenziarie.

Il nostro giudizio è favorevole: occorre, infatti, anche attraverso questa anticipazione, apprestare strumenti congrui, adeguati e tempestivi ad una situazione carceraria che esige continua attenzione da parte del Parlamento e delle forze politiche. Il vero auspicio però è che, approvato dal Parlamento questo anticipo, vada avanti quanto meno lo stralcio della riforma più generale in tempi tecni-

ci e politici tali da realizzare una situazione di adeguamento, tempestivo e complessivo, almeno limitatamente — ripeto — agli agenti, agli appuntati, alle vigilatrici penitenziarie, sopprimendo comunque il vecchio corpo degli agenti di custodia e istituendo il Corpo di polizia penitenziaria smilitarizzato e disciplinato ed ordinato in termini nuovi. L'auspicio è che quello stralcio proceda in tempi tecnici e politici brevissimi; all'interno di quello stralcio, con queste limitatissime ambizioni, si pone il presente disegno di legge al quale diamo il nostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**VASSALLI, relatore.** Signor Presidente, non aggiungerò nessun'altra considerazione a quanto già detto. Desidero solo ringraziare il senatore Battello per aver illustrato ai colleghi il raccordo tra questo provvedimento urgente e i lavori in corso nell'altro ramo del Parlamento sulla riforma del Corpo di polizia penitenziaria.

Era un'integrazione indubbiamente molto utile e per questo lo ringrazio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, il Governo lo accetta ed esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda il disegno di legge, il Governo invita l'Assemblea ad approvarlo rapidamente.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, dopo la dichiarazione resa dall'onorevole Sottosegretario, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

**VASSALLI, relatore.** Signor Presidente, insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

**È approvato.**

**Art. 2.**

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

vigilatrici penitenziarie capo n. 32;  
vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;  
vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico» (1471) d'iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Ceccatelli, Codazzi, Colombo Svevo, Martini, Colombo Vittorio (L.), Bompiani, Condorelli, De Cinque, Campus e D'Amelio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ulianich, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo:

a riferire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sui criteri di assegnazione dei comandi sin qui concessi nell'ambito delle istituzioni previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 14, comma 10;

a rivedere in seguito ad una ricognizione critica della situazione dei comandi la normativa che va differenziata in ordine alle singole categorie, per alcune delle quali soltanto eccezionalmente dovrebbe essere prevista la proroga da un triennio ad un sessennio.

9.1471.1 ULIANICH, NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CANETTI, PUPPI, LA VALLE, LOPRIENO

Il senatore Ulianich ha facoltà di parlare.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1471 concerne la proroga del periodo di comando, considerato nell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, commi sesto e

dodicesimo. Vale a dire, rispetto al disegno di legge proposto dai senatori Jervolino Russo, Ceccatelli ed altri, i quali proponevano la proroga dal triennio al sessennio per i comandati presso enti ed associazioni aventi personalità giuridica, che per finalità statutaria si occupino di soggetti portatori di *handicaps*, si è giunti, nel disegno di legge alla nostra discussione, alla proroga del comando per un sessennio, per tutte le categorie contemplate all'articolo 14, comma 6, della legge n. 270.

Ora, vi è da considerare la possibile diversità delle disposizioni per quel che concerne la differenza dei compiti affidati ai comandati. Invece, nel testo del disegno di legge al nostro esame si propone una equiparazione per tutti i professori di ruolo, presidi e così via, che siano assegnati in comando presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica (gruppi di studio per aggiornamenti, sperimentazione e prevenzione dell'uso della droga, alunni portatori di *handicaps*, istituzioni universitarie, ISEF ed altre istituzioni culturali). Già in sede di Commissione mi ero permesso di rilevare come sarebbe stato opportuno un trattamento differenziato di tutte queste categorie. Mentre si capisce lo spirito che aveva animato la senatrice Russo Jervolino e altri colleghi nel presentare il disegno di legge n. 1471, nei confronti di comandati utilizzati presso enti ed associazioni aventi personalità giuridica che si occupino di soggetti portatori di *handicaps*, lo stesso discorso non può essere fatto per i comandati presso istituzioni universitarie. Se prolunghiamo il triennio ad un sessennio avremo una scarsa possibilità di ricambio degli insegnanti di ruolo presso le istituzioni universitarie, insegnanti che sono stati 221 nell'anno 1983-84, 231 nell'anno 1984-85 e 226 nell'anno 1985-86. Queste cifre vanno messe in rapporto con la cifra globale di circa mille comandi prevista appunto dalla legge alla quale ho accennato più volte. Rispetto dunque al disegno di legge al nostro esame annuncio il voto di astensione.

In merito invece all'ordine del giorno da me presentato insieme ad altri colleghi osservo che esso impegna il Governo a riferire entro sei mesi dall'entrata in vigore del

provvedimento al nostro esame sui criteri di assegnazione dei comandi fin qui concessi in base alla legge n. 270 ed a rivedere, in seguito ad una ricognizione critica della situazione dei comandi, la normativa che va differenziata in ordine alle singole categorie per alcune delle quali soltanto eccezionalmente dovrebbe essere prevista la proroga da un triennio ad un sessennio. Mi pare dunque che l'ordine del giorno si illustri da sè.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**VALITUTTI, relatore.** Signor Presidente, onorevole ministro, ho già presentato una relazione scritta, per vero non molto ampia ma sufficientemente esplicativa. Prima di passare, però, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge desidero aggiungere alcune considerazioni che sembrano avere carattere personale ma che in realtà, soprattutto dopo l'illustrazione dell'ordine del giorno del senatore Ulianich, integrano il contenuto oggettivo della relazione scritta.

Spesso il caso è ironico e talvolta maligno, come quando, ad esempio, costringe persone che hanno sostenuto a lungo e con tenacia determinate posizioni ad assumere inaspettatamente ed imprevedibilmente ruoli che sembrano smentirle pur senza che, in effetti, le abbiano veramente rinnegate o le rinneghino. Devo ammettere di essere incappato nella trappola di uno di tali casi dato che, nella mia veste di Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione, mi è toccato e mi tocca di svolgere la funzione di relatore del disegno di legge sottoposto ora all'esame ed alla eventuale approvazione dell'Assemblea.

Infatti, nelle battaglie scolastiche che si sono svolte in questi anni in Italia, mi sono guadagnato la modesta notorietà di tenace avversatore dell'istituto dei comandi degli insegnanti o dei presidi distolti dall'insegnamento o dall'effettivo esercizio delle funzioni di direzione della scuola per essere chiamati a svolgere attività esterne alla scuola, pur se in qualche modo ad essa connesse, per un periodo di tempo più o meno lungo.

Come relatore di questo disegno di legge appaio, viceversa, difensore di un testo legislativo che prolunga di un triennio il periodo in cui possono perdurare i comandi degli insegnanti o presidi che furono comandati nel 1982-1983 nel numero di mille unità e che dovrebbero riprendere servizio nelle funzioni di provenienza al termine del corrente anno scolastico 1985-1986 ai sensi della legge n. 270 del 1982 in base alla quale furono disposti i loro comandi.

La contraddittorietà appare tanto più inammissibile in quanto mi sono dovuto scegliere io stesso quale relatore di questo disegno di legge. Dice un detto latino «*coacti tamen volunt*», cioè esistono scelte coatte che in alcuni casi un Presidente di commissione deve effettuare, come ad esempio nei casi in cui, per la brevità del tempo a disposizione, non può designare nessun componente della Commissione stessa per riferire all'Assemblea o alla Commissione su provvedimenti urgenti. In tali casi, come si suol dire, il Presidente deve sobbarcarsi questo compito. La massima latina da me ora citata non gli dà scampo perchè egli rimane nella categoria dei *coacti tamen volunt*, cioè dei costretti che tuttavia vogliono. Perciò, nello scegliermi, sia pure coattivamente, quale relatore di questo disegno di legge non ho potuto fare a meno di pormi, ed in effetti mi sono posto, un problema di coscienza. Mi sono cioè dovuto chiedere e mi sono chiesto se presentando e difendendo questo disegno di legge dinanzi all'Assemblea mi ponessi davvero in contraddizione con me stesso su una questione di principio. Se ho deciso di subire la scelta di me stesso come relatore è perchè ho potuto rispondere al suddetto quesito con l'acquisita convinzione di non essere in contraddizione con me stesso e di dover pagare soltanto il costo di sfidare la contraria apparenza.

Per dimostrare questo è indispensabile soffermarmi sul preciso significato della norma contenuta nell'unico articolo di cui consta questo disegno di legge. Debbo dire subito che se, in ipotesi, si dovesse votare una norma intesa a confermare i comandi, e perciò se si dovesse scegliere tra la decisione

di votare per mantenere in vita la norma che li prevede e la decisione di abrogarla, restituendo tutti gli insegnanti comandati al loro effettivo insegnamento, non esiterei un solo istante a scegliere questa seconda decisione. Purtroppo, però, non ci troviamo in presenza di scelte così semplificate.

L'ipotesi di fronte alla quale ci troviamo è molto differente e per comprenderla dobbiamo risalire alle norme contenute nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, le quali fissarono in mille unità il personale ispettivo, direttivo e docente di tutti gli ordini e gradi della scuola comandabile presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica — istituti universitari, istituzioni culturali e di ricerca, enti ed associazioni aventi personalità giuridica ed operanti nel campo formativo e scolastico — per programmi di ricerca o per iniziative educative ritenuti di rilevante interesse per la scuola, con il duplice criterio di concordare, con l'istituzione interessata, i suddetti programmi e le suddette iniziative e di fissare la durata del comando in un periodo continuativo massimo di tre anni, trascorsi i quali gli insegnanti rientrano a scuola, e di concedere il comando non più di tre volte nella carriera dello stesso insegnante.

Le norme suddette entrarono in vigore nell'anno scolastico 1982-1983, per cui il primo triennio scade nel 1985-1986. A questa scadenza, come ho già detto, gli insegnanti comandati nel 1982-1983 dovrebbero rientrare a scuola. Affinchè non sorgano equivoci, debbo soggiungere che, ai sensi del predetto articolo 14, le modalità per la concessione dei comandi sono stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e che in base alle vigenti modalità ogni anno gli insegnanti che aspirano al comando o alla sua conferma nel triennio debbono rinnovare la domanda, corredata dal parere delle istituzioni interessate, e il Ministro deve accertare annualmente la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per far luogo alla concessione del comando anche per i comandi confermabili.

In base alle norme in vigore, il comando può durare con continuità per un triennio, al termine del quale l'insegnante comandato deve rientrare nel suo servizio scolastico, ma per tutti i comandi, quindi anche per quelli confermabili, la concessione è annuale e deve essere disposta su domanda documentata con provvedimenti emanati annualmente.

Per i comandi disciplinati dal predetto articolo 14 la durata è sempre annuale, anche se confermabile per un triennio, con la verifica predisposta dallo stesso articolo. Come ho già detto, il primo triennio scade nel 1985-1986, per cui gli insegnanti comandati nel 1982-83 e rimasti finora con continuità in posizione di comando dovrebbero rientrare a scuola all'inizio del prossimo anno. Questo è il presupposto storico-legislativo del disegno di legge presentato dalla senatrice Jervolino Russo e da altri senatori, con il quale si propone che i limiti del triennio di cui al comma undicesimo dell'articolo 14 non si applichino nei confronti del personale utilizzato presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, si occupino di soggetti portatori di *handicaps*.

Gli autori della proposta l'hanno giustificata con l'esatto riferimento all'esigenza di non interrompere la continuità di una delicata e difficile esperienza educativa, posta in essere dagli insegnanti comandati in istituzioni che si occupano di soggetti portatori di *handicaps*, cioè di soggetti con i quali è lento e rischioso stabilire un contatto educativo fruttifero e potrebbe essere gravemente pregiudizievole interromperlo dopo averlo stabilito.

Invero la norma contenuta nell'undicesimo comma dell'articolo 14, che prevede il rientro a scuola dopo un triennio, ha il suo evidente presupposto nella esigenza di non estraniare per un periodo di tempo troppo lungo gli insegnanti dall'esperienza diretta e viva dell'insegnamento ed è perciò basata sulla rilevazione di fattispecie di comandi per lo svolgimento di attività non di insegnamento. Senonchè fra le istituzioni presso le quali si possono disporre i comandi sono comprese anche istituzioni nelle quali gli insegnanti comandati sono chiamati a prestare opera di effettivo insegnamento, sia



pure in rapporto a soggetti diversi da quelli abituali.

La deroga proposta dal disegno di legge, per i motivi che l'hanno determinata, non poteva non attivare, come in effetti ha attivato, una più approfondita riflessione sul triennio assunto dall'articolo 14 della legge n. 270 come periodo massimo della durata continua del comando, anche se ripetibile, con interruzioni, per altre due volte, quindi per la durata complessiva di nove anni nella carriera dello stesso insegnante, nella sua applicazione a fattispecie tanto diverse.

Allargatasi la riflessione sulla razionalità del limite temporale del triennio uniformemente applicabile a tutti i comandi, quale che ne sia la natura, non si è potuto non notare che ci sono comandi che, se si interrompono dopo un triennio, sia pure in vista della possibilità di ristabilirli dopo un anno di interruzione, si rischia di non raggiungere i fini per i quali sono stati richiesti e concessi e tutta l'operazione comandi rischia di produrre, nel suo complesso, effetti negativi più che effetti positivi e rischia di risultare più destabilizzante di quanto risulterebbe se non si applicasse uniformemente il meccanismo del triennio, come durata massima del comando continuo.

Nel contesto di questa più approfondita riflessione, effettuata in seno alla Commissione anche ad alta voce, qualche collega ha suggerito di approvare una norma che confermi tutti i comandi esistenti almeno per un anno, nel corso del quale Governo e Parlamento avrebbero il tempo necessario per fare un'analisi attenta e completa dell'applicazione delle norme contenute nei commi decimo, undecimo e dodicesimo dell'articolo 14 e per studiare e preparare soluzioni più soddisfacenti di quelle accolte nelle stesse norme.

Questa proposta non ha raccolto sufficienti consensi in seno alla Commissione perchè intanto il suo accoglimento toglierebbe, sia pure per un anno soltanto, al Ministro e alle istituzioni presso le quali gli insegnanti sono comandati, quel potere di verifica annuale che essi esercitano per accertare l'opportunità o meno di chiedere e concedere la conferma dei comandi precedentemente concessa.

Una conferma indiscriminata di tutti i comandi tuttora in atto, sia pure per un solo anno, che Governo e Parlamento concederebbero per lo studio del problema e la ricerca ed il varo di più convenienti soluzioni rischierebbe di creare più ingiustizie di quante ne risolvrebbe.

È a questo punto che il Governo ha ritenuto di presentare l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico contenuto nel disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Jervolino Russo, con il quale si stabilisce che il periodo di utilizzazione continuativa nelle attività per le quali viene concesso il comando non duri un triennio, ma un sessennio e che l'utilizzazione non possa essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante, per una durata complessiva non superiore a 9 anni. L'emendamento del Governo è stato approvato dalla maggioranza della Commissione in sede referente e contiene due sole novità rispetto alla disciplina predisposta dai commi decimo, undecimo e dodicesimo dell'articolo 14, delle quali la prima è l'aumento da un triennio a un sessennio continuativo e la seconda è la riduzione dell'utilizzazione degli insegnanti mediante comandi da tre a due volte, per la durata massima complessiva di 9 anni che resta invariata.

Ovviamente, resta illeso il potere sia delle istituzioni interessate che del Ministro di non chiedere o di non concedere il comando per gli anni successivi al 1985-1986 in favore di quegli insegnanti che, pur potendo giungere ad un sessennio continuativo nella posizione di comando, non si trovino più nelle condizioni volute dalla legge per rimanere in tale posizione.

Devo dichiarare che mi sento di dare il mio voto favorevole al testo sottoposto all'Assemblea, soprattutto nella considerazione che la soluzione da esso prefigurata consente veramente una indagine esauriente e penetrante dell'applicazione dell'istituto dei comandi nella disciplina che gli diede l'articolo 14 della legge n. 270, di cui non si può riconoscere la novità del triplice intento di contenere il numero dei comandi in 1.000 unità, di inserirne la concessione in un sistema che avrebbe dovuto togliere — su questo mi

permetto di richiamare l'attenzione del signor Ministro — ai comandi l'effetto nocivo della moltiplicazione dei precari, mercè l'utilizzazione degli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive al posto dei comandati e, infine, di prevedere e prestabilire l'utilizzazione dei comandati in attività e funzioni che, pur se differenti in alcuni casi da quelle di insegnamento, giovino tuttavia a servizi collaterali alla scuola e alla cultura di cui essa vive.

L'indagine da effettuare, se si approva questo disegno di legge, dovrà per l'appunto mirare ad accertare se ed in quale misura con i comandi, così come si sono disposti e utilizzati nel primo triennio di applicazione della nuova normativa entrata in vigore all'inizio del 1982-83, siano state raggiunte le suddette finalità. Noi dobbiamo essere messi in grado di confrontare i risultati dell'applicazione della nuova normativa con le sue intenzioni e i suoi propositi, se vogliamo veramente capire se e come dobbiamo riformarla.

All'inizio ho detto che io sono stato tenace avversatore dell'istituto dei comandi, ma mi spetta per lealtà di aggiungere che la mia avversione si basava sull'applicazione della normativa vigente anteriormente all'approvazione di quella nuova contenuta nell'articolo 14. Non ho attualmente sufficienti elementi per condannare la nuova normativa, nè per ritenerla del tutto conforme alle esigenze della scuola e tale da destituire di ogni fondamento le mie precedenti critiche, che in sostanza furono tre. In primo luogo, la vecchia normativa faceva dell'istituto dei comandi uno dei congegni riproduttori dei precari, dato che, di regola, bisognava sostituire i comandati nei posti di provenienza con la nomina di insegnanti incaricati o supplenti i quali, prolungandosi il loro servizio, acquisivano l'aspettativa alla stabilità.

In secondo luogo, i comandi introducevano nell'unità morale dei corpi docenti una intollerabile discriminazione; quella che esentava alcuni gruppi di insegnanti dai normali obblighi e condannava tutti gli altri a sentirsi perseguitati per il fatto stesso di rimanere nel recinto della disciplina comune senza possibilità di essere ammessi nei privilegi

concessi ai loro più fortunati colleghi. I comandi si erano inseriti nello stesso contesto del movimento annuale degli insegnanti, per cui coloro che non avevano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria premevano per ottenere il comando e spesso lo ottenevano per raggiungere la sede più ambita.

In terzo luogo, i comandi, proprio perchè servivano a fini diversi da quelli per cui la legge li aveva previsti e consentiti, si aggiungevano agli altri fattori di abbassamento del livello intellettuale e morale dei corpi docenti.

Quello che dobbiamo verificare è se l'applicazione della nuova disciplina dei comandi introdotta nel 1982 abbia oppure no estinte le cause che giustificavano le suddette critiche. In quanto l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame consentirà questa verifica, mi permetto di raccomandarlo all'attenzione benevola degli onorevoli colleghi.

Esprimo anche parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero in primo luogo esprimere il mio ringraziamento al senatore Valitutti per la sua relazione che offre un quadro di riferimento estremamente puntuale per il problema che, seppur limitato, ha una certa rilevanza nel quadro della politica scolastica.

Desidero preliminarmente precisare che l'emendamento del Governo non è teso a rendere obbligatorio il mantenimento fino a sei anni in posizione di comando, ma vuole solo offrire la possibilità di graduare la durata del comando nell'arco dei nove anni, in modo da evitare il simultaneo venir meno della collaborazione che detti insegnanti danno o nell'ambito dell'amministrazione scolastica o dell'università o di enti le cui finalità corrispondano a quelle indicate dall'articolo 14, ora richiamato dal presidente Valitutti.

Vorrei sottolineare che l'emendamento non

modifica i criteri ai quali ci si deve ispirare per la concessione dei comandi nell'ambito del contingente fissato, nè il termine di nove anni complessivi fissati dalla legge n. 270. Quindi a me sembra che la correzione introdotta corrisponda a quelle esigenze di più puntuale utilizzazione dei comandi richiamate dal senatore Valitutti.

Accetto senz'altro anche l'ordine del giorno n. 1 presentati dal senatore Ulianich e da altri senatori, particolarmente per la prima parte; potrei essere in condizione anche di riferire subito sull'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 270, sia per quanto riguarda il numero dei comandi, ma questi sono già inclusi nella relazione scritta del senatore Valitutti, sia per quanto riguarda i criteri che furono sottoposti alla valutazione preventiva del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Devo anche dire che dal quadro compreso nella relazione scritta emerge chiaramente la conformità dell'applicazione ai criteri indicati.

Per quanto riguarda qualche preoccupazione manifestata, circa l'utilizzazione dei comandi nell'ambito dell'università, vorrei chiarire che si tratta di un aspetto molto importante, soprattutto nella prospettiva della formazione a livello universitario di docenti di ogni ordine e grado di scuola. Tali insegnanti sono per lo più richiesti da università che stanno svolgendo un'azione meritoria di ricerca e di approfondimento nei settori della didattica applicata alla scuola (facoltà di scienze, facoltà di matematica, magistero ed altre); io credo sia da sostenere questo impegno delle università. Peraltro convengo sulla opportunità di un approfondimento di questo problema, soprattutto in relazione alla prospettiva della formazione universitaria dei docenti di ogni ordine e grado. Con queste considerazioni intendo esprimere da parte del Governo apprezzamento per la proposta di legge della senatrice Jervolino, che ha offerto la possibilità di risolvere un problema prospettato da molte parti. Confermo l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, per lo spirito che lo anima e che coincide sostanzialmente con gli obiettivi che il Governo intende perseguire.

PRESIDENTE. Dopo quanto dichiarato dall'onorevole ministro le chiedo, senatore Valenza, se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

VALENZA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione:

#### *Articolo unico*

Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quart'ultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni».

Passiamo alla votazione finale.

VALENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dichiaro che ci asterremo dal voto sul provvedimento n. 1471 al nostro esame. Con questo intendiamo manifestare la nostra contrarietà soprattutto per una questione di metodo: siamo contrari cioè al metodo della presentazione di provvedimenti frammentari, e delle continue deroghe a leggi in vigore, provvedimenti che sono sempre presi sotto l'assillo dell'urgenza e che quindi rappresentano un ostacolo per quelle esigenze di riordino di materie delicate come questa.

Ho apprezzato molto la relazione del collega Valitutti, dalla quale emerge, con lucidità e con esauriente trattazione, la delicatezza del problema, che esige una riflessione per

una risoluzione organica, secondo criteri che siano fondati sull'esperienza e soprattutto sull'esigenza di un migliore funzionamento del sistema scolastico. Ecco quello che era necessario fare, e per questo noi abbiamo chiesto — e il relatore con molta onestà intellettuale ha espresso molto bene la posizione che noi abbiamo assunto in Commissione: favorevole a lasciare impregiudicata questa materia per un anno — il tempo necessario per porre mano a un riordino dell'istituto del comando. Noi non abbiamo drammatizzato il problema, anche perchè dalla tabella allegata alla relazione risulta un uso abbastanza contenuto di questo istituto, che si mantiene nell'utilizzazione al di sotto di 1.000 unità. Abbiamo, quindi, voluto esprimere soprattutto una istanza metodologica.

Esprimendo questo voto, accompagnato dall'ordine del giorno sul quale dichiaro la soddisfazione del nostro Gruppo per l'accoglimento da parte del Governo, con un suo giudizio positivo per quanto riguarda lo spirito che lo anima, auspichiamo di procedere ad una migliore definizione di tutta la materia appena possibile, cioè appena si verificherà soprattutto una volontà politica in questo senso.

Sono queste le ragioni dell'astensione dal voto del Gruppo comunista.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana darà voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. In questa occasione desideriamo esprimere la valutazione positiva sull'attuazione di questo provvedimento legislativo. Il presidente Valitutti ne ha ricordato i precedenti e ha sottolineato anche lo stato di incertezza e gli inconvenienti che derivavano dall'utilizzazione di questo istituto prima dell'intervento del provvedimento al nostro esame.

Il merito di questo provvedimento è certamente quello di aver condotto in un ambito preciso questa istituzione e di averla utilizzata, secondo noi, in maniera positiva ai fini generali. Quando venne adottata la legge, anche l'introduzione del divieto del mantenimento in servizio di comando oltre i tre anni era in conseguenza della cautela con la quale il legislatore guardava a tale istituzione, con il desiderio che di essa si facesse finalmente un uso estremamente rigoroso e limitato. Credo che si possa dire che in questi tre anni ciò è accaduto e la stessa tabella richiamata dal collega Valenza dimostra che l'uso che ne è stato fatto, addirittura inferiore a quanto era consentito, conferma il giudizio che mi sono permesso di esporre all'Assemblea. D'altra parte, l'istituzione di questa forma di utilizzazione di una aliquota limitatissima di 1.000 unità, nel quadro di 900.000 insegnanti, per scopi particolari, con una certa mobilità, ritengo sia indispensabile. Infatti, talune attività, che sono chiaramente deducibili dalle classificazioni contenute nella tabella, sono soggette a continui mutamenti, in quanto cambiano le esigenze e si rendono opportune talune iniziative di vario tipo che col passare degli anni mutano, si trasformano, per cui privarsi della presenza di alcuni elementi da poter utilizzare all'interno e all'esterno dell'amministrazione della pubblica istruzione per questi fini specifici sarebbe un errore.

Certamente, tutto deve essere mantenuto in un ambito estremamente controllato e mi sembra si possa dire che questo è stato fatto. Tutto è, certo, perfettibile e tutto deve essere ulteriormente approfondito: per questo abbiamo aderito all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, del resto accolto dal Governo, perchè riteniamo che l'occasione di una ulteriore verifica non debba essere allontanata.

D'altra parte, come giustamente diceva il presidente Valitutti, arrivare improvvisamente ad una scadenza generalizzata per cui tutti i quasi 1.000 comandati devono essere reimmessi nella scuola, dando luogo ad altre 1.000 presenze, provoca inconvenienti, il primo dei quali è quello di una spinta ulteriore

verso un certo sconvolgimento e quindi una ricerca di precariato. Una gradualità diversa sicuramente può avere una funzione opportuna.

Per questo confermiamo il nostro consenso alla proposta oggi all'esame dell'Assemblea, nella formulazione presentata per iniziativa del Governo, perchè ci sembra più ragionevole se estesa a tutti i casi che sono considerati dalla normativa sui comandi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta in attesa di comunicare le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,45).*

## **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato.

- Disegno di legge n. 1504-B — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1505-B — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 21 febbraio 1986.

Mercoledì	12 febbraio	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1630 — Conversione in legge del decreto-legge riguardante proroga dei termini zone terremotate ( <i>Presentato al Senato — scade il 1° marzo 1986</i> ) — Disegno di legge n. 1628 (con il connesso disegno di legge n. 1014) — Conversione in legge del decreto-legge sulla imprenditorialità giovanile ( <i>Presentato al Senato — scade il 1° marzo 1986</i> ) — Disegno di legge n. 1629 (con il connesso disegno di legge n. 1580) — Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale ( <i>Presentato al Senato — scade il 1° marzo 1986</i> )
Giovedì	13 »	(pomeridiana) (h. 18)	
Venerdì	14 »	(antimeridiana) (h. 10)	

407<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 FEBBRAIO 1986

Lunedì	17 febbraio	(pomeridiana) (h. 17)	} — Disegni di legge nn. 1504-B e 1505-B — Legge finanziaria e bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1986 (Approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei depu- tati)
Martedì	18 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	18 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Mercoledì	19 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	19 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	20 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	20 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	21 »	(antimeridiana) (h. 10)	
(se necessaria)			

Le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato si riuniranno nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio per concludere i propri lavori non oltre tale giornata. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente concluderà invece il proprio esame non oltre la giornata di sabato 15 febbraio. La seduta pomeridiana di lunedì 17 sarà dedicata all'inizio della discussione generale congiunta. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso all'unanimità di concedere alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente la deroga di cui all'articolo 126, comma ottavo, del Regolamento in merito al disegno di legge n. 1457, relativo all'istituzione del Ministero dell'ambiente.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

I disegni di legge nn. 1504-B e 1505-B non appena trasmessi dalla Camera dei deputati saranno deferiti congiuntamente all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente previ pareri di tutte le rimanenti Commissioni permanenti.

Poichè è prevedibile che la trasmissione da parte della Camera dei deputati abbia luogo non prima della giornata di sabato 8 febbraio, la 5<sup>a</sup> Commissione e le Commissioni che dovranno esprimere a quest'ultima il proprio parere sono autorizzate a convocarsi fin d'ora per garantire l'esame dei documenti di bilancio nei termini decisi dalla Conferenza dei Capigruppo e precedentemente indicati.

Resta inteso che all'esame in seconda lettura dei documenti finanziari sono applicabili le norme speciali di Regolamento sulla sessione di bilancio. In particolare, ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, dei documenti stessi, non potrà svolgere in nessuna sede altra attività. Dalla data del deferimento dei disegni di legge in questione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea non potranno essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate eccezion fatta per i disegni di legge di conversione di decreti-legge e per quei disegni di legge per i quali la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari conceda all'unanimità la deroga di cui al comma nono dell'articolo 126. Si applicheranno altresì le norme particolari sugli ordini del giorno, sugli emendamenti e sulla discussione in Assemblea di cui agli articoli 127, 128 e 129 del Regolamento.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — «Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna» (1674).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

Deputati NICOTRA ed altri. — «Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (1654) (Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

**Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, in data 6 febbraio 1986, il disegno di legge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328), già assegnato in sede deliberante alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

Deputati COLUCCI ed altri. — «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» (1482) (Approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati); VIOLA e MANCINO. — «Trattamento fiscale delle indennità dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche» (1582) e CANETTI, POLLASTRELLI, MORANDI e BONAZZI. — «Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (1584), *in un testo unificato, con il seguente titolo:* «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche», *con modificazioni;*

*7<sup>a</sup> commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

«Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica» (1529).

**Interrogazioni, annuncio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, *segretario:*

MILANI Eliseo, FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che in data 4 febbraio ultimo scorso aerei militari israeliani hanno intercettato negli spazi aerei internazionali un aereo dell'aviazione civile libico costringendolo ad atterrare sul territorio di Israele;



che il Ministro degli esteri al Senato nella seduta di mercoledì 5 febbraio, nel corso del dibattito sulla politica italiana nel Mediterraneo, non ha precisato la posizione del Governo su questa pericolosa azione militare israeliana,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo su questa inquietante vicenda.

(3-01206)

*Interrogazioni con richiesta  
di risposta scritta*

PINTO Biagio. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come ritiene di dover intervenire in favore del comune di Pisciotta, in provincia di Salerno, per concedere il contributo per i danni subiti a seguito di una eccezionale grandinata del 7 agosto 1984.

La richiesta è stata trasmessa al Ministro con notevole ritardo dalla regione Campania, ma il comune di Pisciotta non può rinunciare a quanto dovutogli per un ritardo ad esso non imputabile.

(4-02587)

FRANCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che secondo l'emittente televisiva locale RST-Telereggio a partire dal 1° febbraio non fa più scalo a Reggio Calabria il volo notturno postale Reggio-Lamezia-Roma e viceversa;

considerato che per le insensate decisioni si registra viva agitazione fra il personale dell'aeroporto dello Stretto e tensione nell'opinione pubblica che vede inopinatamente penalizzato lo scalo aereo di Reggio Calabria-Messina,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali siano le ragioni che hanno determinato il provvedimento lesivo degli interessi dell'aeroporto che serve un'area di più di un milione di abitanti;

2) se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere intervenire con massima sollecitudine al fine di evitare questo ulteriore ingiustificabile declassamento dell'aeroporto T. Minniti di Reggio Calabria.

(4-02588)

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 12 febbraio 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 12 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (1630).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (1628).

Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno (1014).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).

Ordinamento della finanza locale (1580).

La seduta è tolta (ore 11,50).